

“a bis) gli interventi di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002).”.

Art. 12  
Abrogazioni

1. Gli articoli da 34 a 37 della l.r. 22/2002 sono abrogati.

2. Il numero 7) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 è abrogato.

Art. 13  
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dai seguenti strumenti di programmazione:

a) piano regionale dello sviluppo economico di cui all’articolo 2 della l.r. 35/2000;

b) piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 luglio 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2013

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 gennaio 2013, n. 211

**Proponente:**

**Consiglieri** Bugli, Danti, Brogi, Bini, Venturi, Ceccarelli, Ferrucci, Matergi, Pellegrinotti, Pugnolini, Ruggeri, Tognocchi, Lastrì, Rossetti, Spinelli, Mattei, Bambagioni, Remaschi, Parrini, Giani, Manciuoli, Tortolini

**Assegnata** alle 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 21 giugno 2013

**Approvata** in data 26 giugno 2013

**Divenuta** legge regionale 24/2013 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 e della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35](#)

[Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22](#)

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R

**Regolamento di attuazione dell’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili.**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Natura della garanzia e limite massimo dell’intervento ammesso alla garanzia

Articolo 4 - Soggetti beneficiari della garanzia

Articolo 5 - Interventi per i quali è ammessa la garanzia

Articolo 6 - Concessione delle garanzie

Articolo 7 - Criteri da applicare in caso di formazione di una graduatoria per la concessione delle garanzie finanziarie

Articolo 8 - Modalità per l’individuazione del soggetto gestore

Articolo 9 - Modalità di concessione della garanzia

Articolo 10 - Bando per l’accesso al fondo

Articolo 11 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Visto l'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), che ha modificato l'articolo 103 della l.r. 66/2011

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme in materia di governo del territorio") ed, in particolare, l'Allegato A di tale legge regionale;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18 aprile 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2013, n. 332 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili";

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto dalla Terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" e dalla Sesta Commissione consiliare "Territorio e ambiente" riunitesi in seduta congiunta il 5 giugno 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2013, n. 525;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 103 della l.r. 66/2011 ha previsto che, tramite apposito fondo, la Regione fornisce garanzia finanziaria per investimenti in energie rinnovabili alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003");

2. l'articolo 103 della l.r.66/2011 ha rinviato la disciplina di dettaglio relativa al fondo di garanzia ad un regolamento di attuazione;

3. la finalità del fondo di garanzia è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie per le categorie di soggetti individuate all'articolo 103 della l.r. 66/2011 che intendono investire nella riqualificazione energetica degli edifici e nell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali che sarebbero a carico dei soggetti che intendono realizzare l'investimento;

4. il soggetto gestore del fondo di garanzia, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, è scelto nel rispetto di quanto previsto nella decisione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n.25 (Indirizzi operativi per l'attuazione delle politiche regionali a sostegno dell'accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti di ingegneria finanziaria);

Si approva il presente regolamento

## Art. 1

## Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), il presente regolamento disciplina il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, individuando:

- a) la natura, la misura della garanzia e limite massimo dell'intervento ammesso a detta garanzia;
- b) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;
- c) le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;
- d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;
- e) i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione della garanzia finanziaria tramite la formazione di una graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con il nucleo familiare più numeroso.

## Art. 2

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "intervento", l'intervento di riqualificazione energetica o di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili

di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011, per il quale sia concesso un prestito;

b) per "fondo", il fondo regionale di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici;

c) per "soggetti beneficiari", i soggetti ammessi alla garanzia;

d) per "soggetto gestore", il soggetto individuato per la gestione del fondo di garanzia;

e) per "soggetto finanziatore", il soggetto che, secondo le leggi statali, può concedere prestiti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);

f) per "garanzia", la garanzia diretta prestata dal soggetto gestore a valere sull'intervento a favore dei soggetti finanziatori;

g) per "prestito" o "finanziamento", ogni finanziamento, operazione di locazione finanziaria o prestito partecipativo, concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario a fronte di un investimento effettuato per la realizzazione di uno degli interventi di cui alla lettera a);

h) per "investimento", ogni spesa sostenuta per la progettazione, la realizzazione e il collaudo di uno degli interventi di cui alla lettera a).

#### Art. 3

##### Natura della garanzia e limite massimo dell'intervento ammesso alla garanzia

1. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.

2. L'importo garantito per singolo beneficiario è fissato in un massimo di cinquecentomila euro.

3. La garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni.

#### Art. 4

##### Soggetti beneficiari della garanzia

1. Possono beneficiare della garanzia del fondo:

- a) le piccole e medie imprese;
- b) gli enti locali;
- c) le aziende sanitarie ed ospedaliere;
- d) le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica;
- e) le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003");
- f) le persone fisiche.

#### Art. 5

##### Interventi per i quali è ammessa la garanzia

1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di investimento finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati nel territorio regionale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per:

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;

c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;

d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;

e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;

f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecomando e telegestione o lampioni fotovoltaici.

h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;

i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.

#### Art. 6

##### Concessione delle garanzie

1. La garanzia è concessa su proposte progettuali che:
  - a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) siano di pregio ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono

l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

#### Art. 7

Criteri da applicare in caso di formazione di una graduatoria per la concessione delle garanzie finanziarie

1. Qualora il numero delle domande per l'ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento risulti superiore alle risorse disponibili, all'attribuzione di dette garanzie si procede mediante la formazione di una graduatoria approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

2. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 1, si fa riferimento ai seguenti criteri:

a) è conferito maggior punteggio ai progetti che assicurino un miglior rapporto tra i costi di realizzazione e i benefici di risparmio energetico previsti e conseguiti, nonché la maggiore riduzione dei consumi energetici;

b) a parità di punteggio, sono privilegiati i progetti di maggior pregio ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

c) in caso di ulteriore parità, esclusivamente tra persone fisiche, la priorità è attribuita al soggetto con il nucleo familiare più numeroso.

3. Qualora il numero delle domande per l'ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento non risulti superiore alle risorse disponibili, all'attribuzione di dette garanzie si procede secondo il criterio di priorità della presentazione delle domande.

#### Art. 8

Modalità per l'individuazione del soggetto gestore

1. Il gestore del fondo di garanzia è individuato mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

#### Art. 9

Modalità di concessione della garanzia

1. La garanzia di cui al presente regolamento è disposta nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti di Stato, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime "de minimis".

#### Art. 10

Bando per l'accesso al fondo

1. Il bando per l'accesso al fondo definisce:

a) lo schema di domanda per l'accesso al fondo;

b) le modalità di trasmissione delle domande;  
c) il termine entro cui trasmettere le domande;  
d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;  
e) gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare l'operatività del fondo.

#### Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 8 luglio 2013

## SEZIONE II

### CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze

SENTENZA 17 giugno 2013, n. 153

**Sentenza sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 45/12 - agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO	Presidente
- Luigi MAZZELLA	Giudice
- Gaetano SILVESTRI	“
- Sabino CASSESE	“
- Giuseppe TESAURO	“
- Paolo Maria NAPOLITANO	“
- Alessandro CRISCUOLO	“
- Paolo GROSSI	“
- Giorgio LATTANZI	“
- Aldo CAROSI	“
- Marta CARTABIA	“
- Sergio MATTARELLA	“
- Mario Rosario MORELLI	“
- Giancarlo CORAGGIO	“